Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

STATUTO

APPROVATO

con deliberazione del C.C. n. 8 in data 19 aprile 2001, pubblicata all'albo pretorio dal 20/04/2001 al 19/05/2001, divenuta esecutiva in data 23/06/2001 decorsi 30 giorni dall'invio degli elementi integrativi richiesti dal Co.Re.Co di Firenze con decisione n. 7 del 02/05/2001 pervenuta in data 14/05/2001 prot. n. 6145:

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Magliano in Toscana é un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune é titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

   a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

   b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

   c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

   d) impronta ogni propria attività ai criteri di imparzialità, trasparenza, pubblicità, programmazione, economicità ed efficienza;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

h) uso sostenibile del territorio.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con i comuni vicini, con la Regione e con la Provincia.

3. Ogni qualvolta ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale previste dalla legge nella gestione dei servizi, il Comune privilegia le forme della società di capitali o della concessione a privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e dal regolamento.

4. Aderisce alle Associazioni Nazionali che promuovono il rafforzamento delle Autonomie Locali.

5. Aderisce altresì a quelle Associazioni Internazionali che si propongono di promuovere e realizzare forme di amicizie e di interattività tra Comunità di paesi diversi.

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune é costituita dalle frazioni di Pereta e Montiano e dalle case sparse storicamente riconosciute dalla Comunità e delimitate con piano topografico elaborato ai sensi dell'art. 9 della legge 24/12/1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 25.000 e confina con i Comuni di Orbetello, Manciano Grosseto e Scansano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato in Magliano in Toscana, che é il Capoluogo, in Via XXIV Maggio n. 9.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Comune persegue una equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio comunale, assicurando a tutte le frazioni uguale ed equa fruizione dei servizi da esso erogati.

ART. 5 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il messo comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1^ comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Magliano in Toscana e lo stemma storico è d'argento al maglio d'oro, posto in palo.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone di colore giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con la iscrizione centrata in argento "Comune di Magliano in Toscana".

3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali propri, nonché degli altri eventuali enti, aziende o istituzioni dipendenti.

ART. 8 CONSIGLIO COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

ART. 9 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso eccezionale d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare é effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione é effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta nel caso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso eccezionale d'urgenza.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 10 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento é sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il regolamento disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri e le materie di competenza.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

ART. 12 I CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

disciplinati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

ART. 13 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. Il consigliere che non interviene per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo é dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze sulle quali delibera il Consiglio comunale.

3. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può' formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

6. Ciascun consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 14 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentati alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita la conferenza dei capi gruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 15 IL SINDACO

1. Il Sindaco é eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed é l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agi indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina , alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni.

5. Il Sindaco é competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che lavorano.

ART. 16 ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, compete al Sindaco.

3. In particolare il Sindaco:

a) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
b) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
d) conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulatala convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici le informazioni e gli atti , anche riservati, in loro possesso;
g) promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
h)stipula le convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
i) può delegare a ciascun assessore l'esercizio di atto caratterizzato da una funzione di rappresentanza politico - istituzionale;
l) può delegare ai responsabili dei servizi la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

4. La sottoscrizione di atti attribuiti alla competenza del Sindaco da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari può essere affidata ai responsabili dei servizi o altri dipendenti specificando che la sottoscrizione debba avvenire "d'ordine del Sindaco".

ART. 17 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco é l’assessore che con tale funzione viene nominato dal Sindaco.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo, l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

ART. 18 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi con i programmi da attuare verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.

5. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19 NOMINA

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

4. L'assessore che non partecipi, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta, decade dalla carica.

ART. 20 COMPOSIZIONE

1. La Giunta é composta dal Sindaco e da un numero di assessori da 4 (quattro) a 6 (sei), di cui uno é investito della carica di Vicesindaco.

2. Il numero definitivo degli assessori nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma è determinato dal Sindaco con proprio atto.

3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità' di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

ART. 22 ATTRIBUZIONI

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi generali dell'ente; ad essa compete l'adozione degli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco.

2. La Giunta in particolare:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti preliminari di lavori pubblici;
c) elabora linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività' di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) determina le aliquote dei tributi comunali;
f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) fissa la data di convocazione dei comizi per le consultazioni referendarie e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
i) riferisce annualmente al consiglio sull'attuazione dei programmi;
j) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale o il direttore ,se nominato.;
k) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione sentito il revisore del conto;
l) nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale dipendente;
m) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
n) formula indirizzi, di natura generale o in base a specifiche materie, ai responsabili dei servizi per la promozione di vertenze giudiziali.

ART. 23 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta é curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 24 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune ispira la propria attività al principio della separazione tra funzione di indirizzo e di controllo spettante agli organi elettivi e funzione di gestione amministrativa spettante agli organi burocratici.

2. Assume come criteri essenziali della propria organizzazione strutturale quelli di autonomia operativa, funzionalità ed economia di gestione, uniformandosi ai principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa é articolata in settori e servizi.

4. I settori sono affidati alla responsabilità di dipendenti di ruolo, inquadrati nella più alta qualifica presente nel settore oppure assunti per contratto.

5. Il regolamento di organizzazione deve assicurare la flessibilità della struttura organizzativa dell'ente, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati, agli obiettivi da conseguire ed alle necessità dei servizi.

ART. 25 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione e previa stipula di apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente; sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave responsabilità .

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al Segretario comunale.

ART. 26 RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Spettano ai responsabili di servizi i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e l'adozione di atti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'estero, fatte salve le competenze espressamente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi.

2. Essi sono direttamente responsabili della attuazione dei programmi fissati dall'amministrazione alla cui formulazione partecipano, con attività istruttoria e di analisi, della correttezza amministrativa e del buon andamento dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.

3. Spetta ai responsabili dei servizi:

a) l'espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di cui all 'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
d) la stipulazione dei contratti;
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
i) i provvedimenti in merito di occupazione d' urgenza ed espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
j) le ordinanze per disporre l'osservanza di norme di legge o dei regolamenti con esclusione di quelle di cui all'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
k) le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative.
l) la determinazione di costituzione in giudizio con il conferimento dell'incarico al difensore.

ART. 27 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale é nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed é scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco e nel caso di mancata nomina del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività .

5. Oltre alle funzioni disciplinate dalla legge il Segretario:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) adotta gli atti di gestione del personale nei confronti dei responsabili dei servizi;
b) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che dovessero sorgere tra le strutture gestionali;
c) adotta i provvedimenti di mobilità tra i vari settori, sentiti i responsabili interessati;
d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
e) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia ;
f) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale apicale;
g) svolge le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 26 se previsto dal regolamento di organizzazione.

ART. 28 VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vicesegretario esplica funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di responsabile di servizio e possono essere espletate solo da personale in possesso dei titoli di accesso alla qualifica di Segretario comunale.

ART. 29 CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune istituisce con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire processi di verifica economico - gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali e l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III FINANZA E CONTABILITA'

ART. 30 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune é riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, é altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

ART. 31 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrate stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 32 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune é riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità .

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 33 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto é deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

ART. 34 ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 35 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, é rieleggibile per una sola volta ed é revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29.

TITOLO III SERVIZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 36 FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando non esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

ART. 37 AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

ART. 38 ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

3. Il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e può

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 39 SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 40 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività' di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti pubblici.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 41 CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 42 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sui programmi di intervento, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza ed approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed é pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 43 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 44 ASSOCIAZIONI

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione é necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

6. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui é in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

7. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 45 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente é stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità .

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

ART. 46 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

ART. 47 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che é incaricato dell'adozione delle decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

4. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, é consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1^ hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'eccesso.

ART. 48 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 49 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione é esaminata dall'organo competente entro giorni 120 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non é rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco é comunque tenuto a porre l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui é garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 50 PROPOSTE

1. Almeno n. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti deliberativi che il Sindaco trasmette entro 90 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi .

2. L'organo competente può sentire i proponenti della iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla conclusione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 51 PROCEDURA PER PETIZIONI E PROPOSTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte con le firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO III CONSULTAZIONE DEI CITTADINI - REFERENDUM

ART. 52 CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L'amministrazione comunale può indire la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 53 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a)il 20 % del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i limiti per materia, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni, di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti di indirizzo.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 54 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati é assicurata la libertà di accesso agli atti della amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli

esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 55 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

ART. 56 STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità .

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

ART. 57 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione é divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità .

3. I regolamenti disciplinano le misure e le modalità di pagamento delle contravvenzioni ai regolamenti stessi da punire con sanzioni amministrative.

ART. 58 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello statuto, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 55, e dei regolamenti debbono essere apportati entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.